CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

Alle imprese indicate nell'elenco di cui all'Allegato A

alla Determinazione del Conservatore del 05/11/2026

AVVISO

OGGETTO: Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (domicilio digitale) irregolare – Art. 16, comma 6 ter D.L. 185/2008 e art. 5, comma 2 D.L. 179/2012.

Si comunica che con determinazione del Conservatore del Registro delle imprese di Aosta del 05/11/2026, per tutte le imprese contenute nell'elenco di cui all'allegato A della stessa determinazione, si è dato avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio degli indirizzi di Posta elettronica certificata che risultano revocati o non validi come previsto dall'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 e dall'art. 5, comma 2 del D.L. 179/2012.

La pubblicazione, **per trenta giorni**, della determinazione di cui sopra e del presente avviso nell'albo camerale on-line vale quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Legge 241/1990 e dell'art. 32 della legge 69/2009.

La determinazione e i suoi allegati sono pubblicati anche nella sezione Registro imprese - Procedimenti d'ufficio – Cancellazione d'ufficio delle PEC irregolari.

Si forniscono altresì le sotto indicate informazioni ai sensi dell'articolo 7 e 8 della legge 241/1990**:**

Amministrazione competente	***Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Ufficio Registro delle imprese;***
Oggetto del procedimento promosso	**Iscrizione d'ufficio della cancellazione di indirizzi PEC non attivi o revocati, come previsto dall'articolo 16, comma 6 ter del D. L. 185/2008 e dall'articolo 5, comma 2 del D.L. 179/2012 e dalla Direttiva MISE-Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015, emanata ai sensi della legge n. 580/93.**
Ufficio e persona responsabile del procedimento	**Ufficio Registro delle imprese di Aosta** **11100 Aosta – Regione Borgnalle, 12** *PEC* **registro.imprese@ao.legalmail.camcom.it** *MAIL* **registro.imprese@ao.camcom.it** **Responsabile del procedimento** **Katia Butelli – Conservatore del Registro delle Imprese di Aosta**
Ufficio in cui si può prendere	**Ufficio Registro delle imprese di Aosta**

visione degli atti	**11100 Aosta – Regione Borgnalle, 12** *PEC* **registro.imprese@ao.legalmail.camcom.it** *MAIL* **registro.imprese@ao.camcom.it** *SITO* **https://www.ao.camcom.it/it/registro-imprese/procedimenti-d-ufficio**

Da verifica effettuata con modalità automatizzata, in base alle risultanze estratte il giorno 04/11/2026, è stato rilevato che per le imprese di cui all'allegato A risulta iscritto sulla propria posizione un indirizzo PEC (domicilio digitale) irregolare perché non valido o revocato.

Si invitano quindi le imprese coinvolte nel procedimento e inserite nell'elenco allegato a **regolarizzare** l'iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata **entro 30 giorni dal decorso del periodo di pubblicazione del presente avviso** all'Albo camerale on line mediante:

1. L'iscrizione di un **nuovo** indirizzo di posta elettronica certificata, presentando una pratica telematica di variazione al Registro delle imprese; la pratica è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria e deve essere trasmessa mediante l'applicativo DIRE oppure le altre soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze. E' inoltre disponibile il servizio Pratica Semplice - iscrizione PEC al seguente link https://www.registroimprese.it/pratiche-semplici.

2. Il **rinnovo,** con il gestore della propria casella PEC, del domicilio digitale già dichiarato al Registro delle imprese. In tale caso non è necessario inviare alcuna comunicazione al Registro delle imprese.

Una volta decorso il termine indicato sopra, senza che vi sia regolarizzazione da parte dell'impresa, il Conservatore disporrà con propria determinazione la cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC attualmente iscritto ma irregolare ai sensi dell'art. 16, comma 6 ter D.L. 185/2008 e art. 5, comma 2 D.L. 179/2012, così come modificati dall'articolo 37 del D.L. 76/2020.

Il suddetto provvedimento farà sì che l'impresa risulterà priva di un indirizzo PEC e, ove ricorrano i presupposti, ne conseguirà l'avvio del procedimento per l'assegnazione del domicilio digitale d'ufficio con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria previsto dal D.L. 76/2020 (sanzione prevista dall'art. 2194 in misura triplicata per le imprese individuali e sanzione prevista dall'art. 2630 in misura raddoppiata per le società).

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Dott.ssa Katia BUTELLI